



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, la sezione 3.3 di detta comunicazione;

Considerato che il predetto punto 3.3 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato ha l'obiettivo di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidità nel contesto della perdurante situazione di crisi economica connessa con la pandemia da COVID-19;

Visto l'articolo 37 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo per l'anno 2021, finalizzato a sostenere le grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, assegnando al predetto fondo una dotazione iniziale di euro 200.000.000,00;

Visto l'articolo 24 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, che assegna ulteriori euro 200.000.000,00 per il rifinanziamento del Fondo per il sostegno alle grandi imprese (*Fondo*) di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, dunque, per una dotazione complessiva di euro 400.000.000,00;

Considerato che l'articolo 37 del predetto decreto-legge n. 41 del 2021 prevede:

a) al comma 2, che il *Fondo* opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di cinque anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni;



b) al comma 3, che si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficoltà» come definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività;

c) al comma 4, che la gestione del Fondo può essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento;

Considerato, altresì, che il comma 5 del medesimo articolo 37 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la definizione, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 37, di criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare, per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento;

Visto, il comma 6 dell'articolo 37, che prevede che l'efficacia delle disposizioni in esso contenute è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione da parte della Commissione europea;

Considerato che la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto SA.64217 (2021/N) relativo agli interventi del Fondo per il sostegno alle grandi imprese, con decisione comunicazione C (2021) 6125 final del 16 agosto 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'articolo 17 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti in favore delle piccole e medie imprese;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;



Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)*”;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento



dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation – GDPR*);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*”;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*” e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l’articolo 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori ed delle imprese*”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 5 luglio 2021, che definisce, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 37, comma 5, del decreto-legge n. 41 del 2021, i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del *Fondo*, nonché le procedure per l’accesso ai relativi interventi e individua Invitalia quale soggetto gestore;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 2357 del 3 settembre 2021 che, ai sensi dell’art. 14 del citato decreto 5 luglio 2021, disciplina le indicazioni operative in relazione ai termini e alle modalità presentazione delle domande di agevolazioni e alle condizioni di accesso al *Fondo*;

Considerato che il predetto decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 2357 del 3 settembre 2021 prevede la possibilità di presentare la domanda di agevolazioni non oltre le ore 11.59 del giorno 2 novembre 2021;

Vista la comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, con la quale la Commissione europea ha prorogato fino al 30 giugno 2022 le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 di cui al quadro temporaneo;

Ritenuto, pertanto, di dover indicare un nuovo lasso temporale per la presentazione delle istanze di accesso al *Fondo*;



DECRETA:

Articolo 1

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. L'istanza di accesso al *Fondo* può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 13 dicembre 2021 e, comunque, non oltre le ore 11:59 del giorno 29 aprile 2022. La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la *procedura informatica*, accessibile dal sito www.invitalia.it.

Articolo 2

Conferma condizioni non modificate

1. Rimane confermato quant'altro contenuto nel decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 2357 del 3 settembre 2021 e non modificato nel presente decreto.

Roma, 30 novembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2013 e ss.mm.ii